



===== REPUBBLICA ITALIANA =====

In Nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE di TRANI

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Francesca Pastore, ha emesso la seguente

===== SENTENZA =====

nella causa iscritta al n. 2694 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2012, avente ad oggetto: risarcimento danni

-----TRA-----

██████████ rappresentata e difesa dall'avv. ██████████
giusta procura in atti-----attrice

===E===

Monte dei paschi di Siena s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Umberto Morera e Carlo Capone, giusta procura in atti-----
-----convenuta

CONCLUSIONI

Come da verbali in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato ~~██████████~~ chiedeva alla Mps il risarcimento del danno per avere perso i soldi investiti (€ 26.114,18) per il tramite e su indicazione della banca in obbligazioni Lehman Brothers ; la tesi attorea era che la banca non avesse dato le dovute informazioni circa il rischio di perdita e che, in un secondo momento, quando già era noto al mercato il dissesto della Lehman, non avesse suggerito il disinvestimento. La ██████████ invocava perciò la violazione degli obblighi informativi e la violazione dei canoni di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e, da ciò, chiedeva accertarsi la responsabilità della banca e condannarla al risarcimento del danno. Chiedeva altresì la restituzione delle somme investite in "titoli" Uniland s.p.a. pari a € 5.000,00. La banca si difendeva evidenziando, in primis, che quanto ai titoli Uniland nemmeno era espressa una doglianza circa quello



specifico investimento e non era allegata alcuna ragione giuridica per la domanda correlata.

Quindi, ella evidenziava di avere dato tutte le informazioni dovute circa l'investimento Lehman, che la ██████████ era un investitore esperto e di lungo corso, che ella non aveva stipulato un contratto di gestione patrimoniale con la banca ma aveva solo effettuato quegli investimenti per il tramite della banca e, in ogni caso, che i titoli in questione avevano inizialmente reso anche dei guadagni alla ██████████, di cui si doveva tenere conto, e che il default della Lehman era un evento che aveva sorpreso il mercato e i suoi operatori, quindi non prevedibile.

La causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni dal precedente istruttore senza istruttoria.

2. La domanda va rigettata perché infondata.

Quanto alla domanda di restituzione delle somme investite nei titoli Uniland s.p.a. è sufficiente rilevare che in citazione nemmeno è allegata la ragione in diritto per cui si dovrebbe accedere a una tale restituzione o comunque per cui si dovrebbe ravvisare una responsabilità della banca.

Quanto alle obbligazioni Lehman, dalla narrativa dell'atto è dato intendere che la ██████████ lamenti di non avere ricevuto le informative debite e di non essere stata allertata nemmeno quando il default era ormai molto probabile così da poter disinvestire per tempo. In questo la ██████████ ravvisa una responsabilità della banca dalla quale fa derivare la domanda di risarcimento del danno quantificato nella somma investita non più recuperata.

Il quadro normativo di riferimento concernente la tutela del risparmiatore nelle ipotesi di acquisto di titoli dagli investitori istituzionali è costituito dalle norme riguardanti gli obblighi di comportamento gravanti sugli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento, di cui gli artt. 21 e ss. del T.U. della finanza (D. Lvo 58/98 all'epoca dei fatti non ancora modificato dal D. Lvo 164/07) e dalla disciplina contenuta nel Regolamento Consob n. 11522/98 (abrogato dal vigente n.16190 del 29.10.2007 ma in vigore all'epoca dei fatti).

In particolare, l'art.21 Decr. Lgs. n.58/1998 impone ai soggetti abilitati: a) una condotta diligente, corretta e trasparente,



nell'interesse dei clienti e dell'integrità dei mercati; b) l'assunzione di informazioni necessarie dai clienti e la cura della loro costante ed adeguata informazione; c) l'organizzazione finalizzata alla riduzione minima del rischio di conflitto di interessi, e, ove sussistente, la trasparenza e l'equo trattamento; d) la disponibilità di risorse e di procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi; e) lo svolgimento di una gestione sana e prudente, mediante misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

L'art.28 Reg. CONSOB n. 11522/98 prevede che prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio; l'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo art. 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari; gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.

A norma dell'art. 29 Reg. Consob, poi , "gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare , con o per conto degli investitori, operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, dimensione e frequenza" (comma 1); "se ricevono da un investitore disposizioni relative a una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione " e nel caso in cui l'investitore decida di effettuare ugualmente la transazione, essi "possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute". Pertanto, la " banca intermediaria, prima di



effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute" (cfr. Cass. civ.n.17340/2008).

L'art. 23 T.U. della Finanza, al comma 6°, d'altro canto, prevede che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta". Risulta così disciplinato il seguente riparto dell'onere della prova: "mentre l'investitore deve allegare l'inadempimento alle obbligazioni previste dal T.U. della Finanza e dalla normativa secondaria da parte dell'intermediario nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l'intermediario a sua volta deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegare come inadempite dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo di aver agito con la specifica diligenza richiesta" (cfr. Cass. 2009/n.3773).

Passando all'esame in concreto delle violazioni lamentate dall'attrice, dall'analisi degli atti, risulta l'ordine di acquisto del 16.2.2005 nel quale [REDACTED] dichiara di "avere ricevuto informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni" dell'ordine e di voler procedere con l'acquisto nonostante l'avvertimento ricevuto dalla banca della specifica inadeguatezza dell'acquisto per la sua tipologia; la scheda di profilatura della cliente quanto alla sua propensione al rischio indicata come "alta" in base alla esperienza finanziaria dichiarata "approfondita"; quindi, v'è l'elenco degli investimenti mobiliari della Grande effettuati presso la medesima banca per un complessivo portafogli pari a € 235.569,46 in titoli dei più vari (obbligazioni di banche italiane e estere, fondi



d'investimento, sicav, azioni di multinazionali di telecomunicazioni).

Dunque, emerge che la cliente aveva preso atto che la banca sconsigliava di dare corso all'esecuzione poiché l'operazione risultava non adeguata in termini di tipologia di prodotto.

Questi dati documentali sono a parere del tribunale sufficienti nel loro complesso a ritenere che le informazioni siano state rese alla [REDACTED] in modo adeguato rispetto al suo profilo e rispetto al tipo di investimento: se certamente le dichiarazioni della cliente di avere ricevuto le informazioni e di voler comunque procedere non costituiscono di per sé confessione, sono però degli elementi altamente significativi da valutare alla luce delle concrete caratteristiche del caso, date dalla dimensione non enorme dell'investimento (sia in termini assoluti, sia rispetto alle liquidità ampie della cliente), alla natura dei titoli oggetto dell'ordine (di una società che all'epoca dell'investimento godeva di ottimo rating), del profilo del cliente per come da quello dichiarato ma anche per come emergente in atti, atteso che la [REDACTED] era un investitore abituale in svariate forme di investimenti (obbligazioni di banche italiane e estere, azioni in multinazionali, fondi d'investimento, sicav, tutti prodotti di per sé rischiosi e legati alle fluttuazioni del mercato).

Pertanto, proprio svolgendo la valutazione dell'adempimento dell'obbligo informativo della banca in concreto e considerando tutti gli altri elementi specifici sopra detti, in particolare la propensione della [REDACTED] a investire le sue liquidità in questo genere di prodotto e la assenza di elementi noti nel 2005 circa la non solvibilità della Lehman (come richiede la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, v. Cass.n. 4620/2015, Cass.n.1376/2016), il tribunale perviene a una valutazione di corretto adempimento della banca.

Poi, non v'è dubbio, e nemmeno la [REDACTED] allega l'opposto, che al febbraio del 2005 le obbligazioni Lehman godessero di ottimo rating e non vi fosse segnale alcuno della possibilità di un default, che, non a caso, c'è stato solo nel settembre 2008, a distanza di più di tre anni dall'investimento, laddove tre anni in materia finanziaria sono nei fatti un enorme lasso di tempo.



Né vale il tema dell'inserimento dei titoli nell'elenco Patti Chiari: intanto, contrariamente a quanto affermato dalla difesa attorea, nell'ordine di acquisto non è scritto che il titolo in oggetto vi rientrasse bensì si allertava la cliente che esisteva un elenco di quel tipo, ciò all'evidente fine di metterla a conoscenza della possibilità di fare acquisti su quelli. In ogni caso, dal semplice inserimento del titolo Lehman in quell'elenco all'epoca dell'investimento non si trae un inadempimento della banca in seguito: come già detto gli obblighi informativi derivano dalla legge e dal regolamento Consob, non da altro. Né in atti è stata depositata documentazione inerente al consorzio Patti Chiari dalla quale possa desumersi l'assunzione pattizia da parte della banca di ulteriori obblighi verso l'investitore.

Inoltre, quanto al fatto che la banca dovesse in seguito informare per tempo la [REDACTED] del peggioramento del rating e dell'imminente default, il tribunale osserva che è pacifico che la cliente non avesse in corso un contratto di gestione patrimoniale, dal quale poteva discendere un obbligo della banca di informazione dell'aggravamento delle condizioni dell'investimento, ma si trattava di singolo acquisto sicché l'obbligo informativo si fermava al momento dell'ordine (Cass. n.4602/2017, Cass.n.16318/2018).

Ne discende il rigetto della domanda.

4. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo d.m.55/2014, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni altra eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- a) rigetta le domande;
- b) condanna [REDACTED] alla refusione in favore di Mps s.p.a. delle spese di lite, che liquida in € 7.254,00 per compensi, oltre iva c.p.a. e spese generali al 15%.

Così deciso in Trani il 6.4.2018

Il Giudice

Dott.ssa Francesca Pastore

